

(ALL. 4)

P.F. 2180

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 10 "Partecipazioni"

Prot. 59075

All. 1

Palermo, 16.06.2022

Oggetto: Legge 12 marzo 1999 n. 68 – Norme sul diritto del lavoro dei disabili – Parere

Al Consiglio di Amministrazione di SAS

All'Assessorato Regionale Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro
Dipartimento regionale del lavoro

e, p.c. All'Assessore all'Economia
Ufficio di gabinetto

Con nota prot. n. 48732 del 17/05/2022, inviata per conoscenza alle SS.LL. questo Dipartimento Bilancio e Tesoro ha inoltrato all'Ufficio legislativo e Legale della Regione specifica richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione delle modalità di assunzione da parte delle società partecipate dei soggetti disabili, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 68/99, al fine di dirimere la problematica de qua, stante le diverse posizioni assunte al riguardo da codesti Uffici .

Con parere prot. n. 11259/57.11.22 del 30/05/2022 l'Ufficio Legislativo e Legale ha reso la consultazione richiesta che viene trasmesso in allegato alla presente per i profili di relativa attuazione.

Il Dirigente del Servizio
ad interim
Antonella Di Stefano

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 11259 / 57.11.22 del 30.05.2022 Pos. Coll. e Coord. n. 1

Oggetto: Assunzione personale appartenente alle categorie protette ex legge n. 68/1999, in deroga all'articolo 20 della legge regionale n. 11/2010.

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE
SERVIZIO 5 PARTECIPAZIONI

Archivio: nr. prot. 52021
Data 31.05.2022
Posizione _____

Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 6 – Partecipazioni
(Rif. nota 17 maggio 2022, n. 48732)

e, p.c. Assessore per l'Economia
Ufficio di Gabinetto

1. Con la nota in riferimento, premesso il richiamo ad un parere reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, relativamente alla possibilità, per talune società partecipate, di autorizzare l'assunzione di personale appartenente alle c.d. categorie protette, ex legge 12 marzo 1999, n. 68, in deroga al blocco delle assunzioni, è stato chiesto l'avviso dello Scrittore in ordine "*alla corretta applicazione delle modalità di assunzione da parte delle società partecipate dei soggetti disabili, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge n. 68/99*".

Si riferisce al riguardo che, a seguito della trasmissione del suddetto parere del C.G.A., "*la Società Servizi Ausiliari (SAS) ... richiedeva all'Assessorato Regionale Lavoro la disponibilità a condividere e sottoscrivere un'apposita Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 e seguenti della legge 68/99, al fine di dare corso alle assunzioni dal*

de Legato

collocamento obbligatorio a copertura della quota d'obbligo societaria, evidenziando i termini e le condizioni essenziali ed in particolare: profili lavorativi, mansioni, inquadramenti contrattuali da definire nella medesima convenzione; ciò avuto riguardo alla natura privatistica della Società, come qualificata dalla giurisprudenza e confermata dalle disposizioni normative ed in particolare dal testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.lgs. 19.8.2016, n. 175 – che all'articolo 1 espressamente statuisce che << (...) si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (...) >>”.

Al riguardo, viene evidenziato che il legislatore del Testo Unico suindicato, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, tuttavia, delle significative deroghe alla disciplina generale, *“che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario”*.

Infatti, *“da un lato l'articolo 7, comma 1, della legge n. 68/99 prevede che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo assunzionale normativamente previsto << i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di convenzioni di cui all'articolo 11>>, d'altra parte le società partecipate, ancorchè appartenenti al genus di datori di lavoro privati, sono tuttavia sottoposte alla peculiare disciplina di cui all'articolo 19 del T.U.S.P. 175/2016”*.

Il predetto articolo, nel richiamare le disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell'impresa, fa salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, *“per quel che qui rileva, all'articolo 19, comma 2, impone alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, comma 3”*, ed in tal senso, il mero richiamo a quest'ultima sola disposizione, *“sembrerebbe escludere l'applicazione alle società controllate della previsione di cui all'articolo 35, comma 2 del medesimo D.lgs. 165/01, ai sensi del quale <<le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con la mansione da svolgere>>”*.

Sulla base di tale interpretazione, fatta propria dalla SAS, *“la Società potrebbe fare ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della L. n. 68/99, alla stipula di una convenzione per l’inserimento dei soggetti disabili, avente ad oggetto la determinazione di uno specifico programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla stessa legge, ma non potrebbe prevedere la facoltà di una scelta nominativa dei soggetti da assumere in quanto confliggente con il principio di imparzialità espresso dall’articolo 35, c. 3, del D.lgs. n. 165/01; in mancanza di convenzione la SAS potrebbe rivolgere all’ufficio competente la richiesta di assunzione di un numero predeterminato di lavoratori i quali sarebbero selezionati nel rispetto del principio di imparzialità di cui all’articolo 35, c. 3, del D.lgs. 165/01”*.

Tuttavia, la proposta di convenzione, predisposta nei termini suddetti dalla SAS, non è stata condivisa dal Dipartimento regionale del Lavoro – Centro per l’Impiego di Palermo – che ha rilevato come *“ (...) relativamente al reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche basse), le modalità di copertura sono: richiesta di avviamento numerico degli iscritti nelle liste di collocamento mirato; (...) mentre per la figura di collaboratore addetto al servizio ausiliario dell’attività di assistenza socio sanitaria, necessitando quale requisito anche la qualifica di operatore socio sanitario, si potrebbe procedere tramite una procedura selettiva (...) utilizzando lo strumento della convenzione ex articolo 11 L. 68/99, ed attivando una procedura concorsuale del settore pubblico, così come disposto nei contenuti e nelle disposizioni dell’articolo 39 quater del D.lgs. 165/2001”*.

Per converso, ad avviso della SAS il riferimento all’articolo 39 quater del predetto decreto legislativo presuppone che il datore di lavoro sia una pubblica amministrazione, mentre nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del D.lgs 175/2016, il quale richiama esclusivamente l’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/01, circostanza questa che escluderebbe l’applicazione alle società controllate dell’articolo 35, comma 2 del medesimo D.lgs. n. 165/01.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che la Società Servizi Ausiliari (SAS), società consortile per azioni, costituita ai sensi degli articoli 2615 *ter* e 2325 del codice civile, in virtù dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (c.d. piano di Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione Siciliana – nonché, del Decreto n. 1720 dell’Assessore per l’Economia del 28 settembre 2011), rientra nel novero delle società a

partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Va evidenziato sin da subito come tale decreto legislativo non si è preoccupato di stabilire in quali casi le <<*società pubbliche debbano applicare specifici regimi pubblicistici (accesso, contratti pubblici, procedimento, trasparenza, amministrazione digitale, armonizzazione contabile)* ... quanto piuttosto di fissare quali siano le deroghe al diritto delle società giustificate dall'assetto di interessi concretamente sotteso alla singola operazione societaria posta in essere dalla pubblica amministrazione. In questa logica, il testo stabilisce inequivocabilmente che "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato">> (articolo 1, comma 3 TUSP)¹.

Per quel che qui interessa, si osserva che l'articolo 19, commi 1) e 2), del citato D.lgs. n. 175/2016 prevede che:

"1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

Il richiamato articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/01 prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformino ai seguenti principi:

"a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

¹ Cfr. Harald Bonura "Le partecipazioni pubbliche", in "La riforma della Pubblica amministrazione" ed. "Il sole 24 ore" - 2017, pagine 345 e ss..

- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento “.

Premesso il suddetto quadro normativo, si rileva che, avendo il legislatore previsto il solo richiamo all'articolo 35, comma 3 (norma di stretta interpretazione, costituendo, come visto, una deroga alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati), l'interprete non può essere indotto a ritenere che lo stesso possa includere (anche) la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo che, con riferimento “alle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo”, dispone che l'assunzione avvenga mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, “ai sensi della legislazione vigente”.

Ciò posto, non pare superfluo evidenziare, a mente di quanto previsto dalla disciplina specifica in materia di collocamento obbligatorio, e quindi dall'articolo 7, commi 1 e 1 bis, della legge 13 marzo 1999, n. 68 (*norme per il diritto al lavoro per i disabili*), come modificata dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che “Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3² i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica

²1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”.

occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro”.

Il richiamato articolo 9, comma 1, prevede al riguardo, il termine di 60 giorni “dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”, trascorso il quale le assunzioni sono da intendersi soggette all'ordinario procedimento di avviamento³.

Comunque trattandosi di una questione interpretativa concernente normativa di fonte statale, valuterà codesto Dipartimento l'opportunità di estendere la presente consultazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, organo deputato a dirimere eventuali dubbi e ad assicurare uniformità di orientamento, anche di natura applicativa, in materia rientrante nella sua competenza.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

A' termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente non diffonderà il presente parere nella banca dati di questo Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Dario Schelfi
Firmato digitalmente da Dario Schelfi
Data: 2022.05.26
11:35:38 +0200

Il Dirigente

Avv. Gianluigi M. Amico

Documento firmato da:
AMICO GIANLUIGI
MAURIZIO
26.05.2022.08:08:10
UTC

L'AVVOCATO GENERALE

Bologna



Firmato digitalmente da
GIOVANNI
BOLOGNA
Data: 2022.05.30
13:09:38 +02'00'

³ cfr., altresì, D.M (Ministero del lavoro e delle Politiche sociali) 11 marzo 2022, n. 43, pagine 28 e seguenti